



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 371 DEL 10/10/2024

**OGGETTO: CONVALIDA DI CHIUSURA DI AREA ESTERNA USO SCALINATA SITA
IN VIA BOSELLI CIV 25 E CONTESTUALE REVOCA**

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 14/09/2024 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità è intervenuto, su richiesta del COA della Polizia Locale, in Via Boselli presso il civico 25, a seguito di precedente segnalazione da parte di pattuglia PL intervenuta nella sera del 13/09/2024 per dissesto del muro di sostegno di Via Boselli;

- in sede di intervento si constatava la presenza di una lesione passante con andamento diagonale, la quale lesione permetteva il passaggio della luce solare e proseguiva sempre con andamento diagonale lungo il cordolo testamuro eseguito in calcestruzzo e nel sottostante muro in pietra, muro sottostrada di Via Paolo Boselli;

- in riferimento al registro di attività acquisito dalla PL prot. 0477459 del 17/09/2024 veniva evidenziato quanto riportato:

*"21:38: Giunti sul posto si contattava il responsabile manutenzione Arena Albaro Village ***** all'utenza telefonica ***** il quale riferiva di non essere a conoscenza della crepa sul muraglione che sostiene la via Boselli, muro di proprietà comunale tra via Boselli e via Guerrazzi. Si richiedeva l'intervento dei VVF (distaccamento Genova Est) per una valutazione della pericolosità della crepa. Questi ultimi non ritenevano esserci un pericolo immediato pertanto provvedevano a chiudere la scalinata di cemento per l'accesso*

Documento sottoscritto digitalmente

all'area privata Albaro Village da via Guerrazzi in via precauzionale, in attesa di un intervento da parte del geometra della pubblica incolumità nella giornata di domani. Il responsabile della manutenzione veniva messo a conoscenza del tutto e rimane a disposizione nei prossimi giorni per le verifiche del caso.”

Considerato che all'interno del Rapporto di intervento tecnico speditivo prot. n. 472102.I del 16/09/2024, relativa al sopralluogo di pronto intervento del 14/09/2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento cautelativo di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. n. 470302.U del 16/09/2024;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

le disposizioni cautelative, come già verbalmente disposte in data 13/09/2024 dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto e confermato il giorno 14/09/2024 da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità, di chiusura della scala di accesso al Arena Albaro Village che parte da cima di Via Guerrazzi.

Vista la nota prot. n. 0507951.I del 02/10/2024 attestante l'avvenuto sopralluogo da parte di personale della Direzione Strade nel quale "... veniva accertato che le lesioni che interessano i manufatti oggetto dell'intervento non presentano criticità tali da richiedere interventi urgenti di messa in sicurezza immediata. Si sono concordate pertanto le attività successive per la sistemazione definitiva..."

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure interdittive è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0510484.U del 03/10/2024 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

DISPONE CONTESTUALMENTE

la revoca di chiusura della scala di accesso al Arena Albaro Village che parte da cima di Via Guerrazzi;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Levante;
- al Municipio VIII Medio Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Strade per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Per il Sindaco delegato alla firma con
Provvedimento del Sindaco n.367 del 07/10/2024
ASSESSORE MAURO AVVENENTE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.